



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO STRAORDINARIO PER IL RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI N° 16 NUOVE LICENZE TAXI DA PARTE DEL COMUNE DI PISA (AI SENSI DELLA LEGGE N° 21/1992 E DEL DECRETO LEGGE DEL 10.08.2023 N° 104, CONVERTITO NELLA LEGGE DEL 09/10/2023 N° 136), TRE DELLE QUALI ABBINATE A VEICOLI APPPOSITAMENTE ATTREZZATI PER L'ACCESSO AUTONOMO DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ MOTORIA.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente bando di concorso, approvato con Determinazione Dirigenziale n°1989 del 20 dicembre 2024, indica le modalità e le regole per l'assegnazione di 16 nuove licenze Taxi, i requisiti, le modalità di partecipazione e di svolgimento delle prove selettive finalizzate al rilascio a persone fisiche di nuove licenze per l'esercizio permanente del servizio di trasporto pubblico non di linea di taxi nel Comune di Pisa.

ART. 2 – RILASCIO A TITOLO ONEROSO

Le licenze saranno rilasciate a titolo oneroso secondo le modalità indicate negli articoli successivi del presente avviso.

I proventi derivanti dal rilascio delle licenze confluiranno in apposito Fondo costituito presso il Comune di Pisa e saranno successivamente assegnati in modo proporzionale ai soggetti titolari delle licenze per l'esercizio del servizio Taxi di Pisa attive alla data di pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 6 della L.248/2006.

L'importo a questi spettante sarà calcolato in base al rapporto tra l'ammontare totale del Fondo e il numero dei soggetti aventi titolo.

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL BANDO

Per essere ammessi al presente bando pubblico i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana oppure essere cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea o di uno stato aderente all'accordo SEE o di altro stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente;
- b) Essere residente in un comune italiano;
- c) Essere in possesso della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) rilasciato dalla M.C.T.C. ai sensi di quanto specificatamente previsto dal vigente Codice della Strada in materia di espletamento del servizio di taxi;
- d) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la CCIAA territorialmente competente per il Comune di Pisa. Tale requisito può non essere dichiarato in sede di compilazione della domanda di partecipazione al bando di concorso ma, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.21/1992, deve categoricamente risultare conseguito al momento del collocamento in posizione utile nella graduatoria definitiva di cui al successivo articolo 16 (farà fede la data di iscrizione della relativa attestazione rilasciata dalla CCIAA). I cittadini appartenenti ad uno dei Paesi membri della Comunità Europea in possesso di certificato equivalente, possono essere ammessi al concorso previa presentazione di titolo abilitativo rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ma, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.21/1992, dovranno categoricamente risultare iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la CCIAA territorialmente competente per il Comune di Pisa al momento del collocamento in posizione utile nella graduatoria definitiva di cui al successivo articolo 16 (farà fede la data di iscrizione della relativa attestazione rilasciata dalla CCIAA);
- e) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 6 del vigente Regolamento comunale del Trasporto Pubblico non di Linea (d'ora in poi: TPL);
- f) Non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio Taxi, anche se

rilasciata da amministrazioni comunali diverse;

g) Non essere titolare di alcuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente, anche se rilasciata da amministrazione comunale diversa;

h) Non essere stato titolare di licenza Taxi o autorizzazione di Noleggio Con Conducente a mezzo autovettura rilasciata da un Comune a titolo gratuito e dichiarata decaduta o trasferita ad altro soggetto;

i) Non essere stato titolare di licenza Taxi o autorizzazione di Noleggio Con Conducente, acquisita mediante bando a titolo oneroso o mediante il trasferimento da altro soggetto ai sensi dell'art. 9 della L. n° 21/1992, dichiarata decaduta o trasferita ad altro soggetto, nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Sono altresì ammessi a partecipare coloro che, nel Comune di Pisa, sono autorizzati a effettuare il trasporto mediante veicoli a trazione animale (equidi) i quali, in caso di collocazione nei posti messi a bando, dovranno restituire all'Ente i titoli di cui sono in possesso prima di divenire titolari delle nuove licenze taxi secondo le modalità definite all'articolo 14 del presente bando. Tale restituzione sarà irrevocabile. In nessun caso sarà ammessa la doppia titolarità, in capo al medesimo soggetto, della licenza taxi e del titolo abilitante al trasporto mediante veicoli a trazione animale (equidi).

I requisiti prescritti (fatto salvo quanto previsto per la lettera d del comma 1 del presente articolo), devono essere tutti posseduti entro il termine stabilito per la presentazione della domanda e permanere fino all'eventuale assegnazione della licenza. Inoltre, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.21/1992, al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Il difetto dei requisiti prescritti verrà accertato mediante appositi controlli delle autocertificazioni nel corso della selezione o successivamente allo svolgimento della prova selettiva, e comunque prima del rilascio della nuova licenza. Eventuali difetti comportano l'esclusione dalla selezione stessa e costituiscono causa di decadenza della licenza, ove già assegnata. Nel caso venissero riscontrate falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 4 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

Ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento comunale TPL, costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio delle licenze e autorizzazioni, facendo venir meno il requisito dell'idoneità morale:

a) aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi ovvero essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;

b) essere stato dichiarato fallito e avere in corso procedura fallimentare, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'art. 120 del R.D. n° 267/1942;

c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Non è inoltre ammissibile alla selezione concorsuale e non può divenire assegnatario di licenza taxi chiunque abbia subito provvedimenti adottati ai sensi del D. Lgs. n° 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n° 136*);

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

Al momento di effettivo rilascio del titolo i candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere proprietario o, comunque, avere la disponibilità esclusiva, all'atto del rilascio della licenza, del veicolo da adibire al servizio che può anche essere in leasing, come previsto all'art. 8 della Legge n° 21/1992, oppure in locazione senza conducente a lungo termine,

come da nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del 22/03/2023. Il veicolo, ferma la disciplina stabilita dall'Amministrazione per la circolazione all'interno delle zone a traffico limitato dovrà essere a basso livello di emissioni ed essere ricompreso nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO₂, come all'art. 3, comma 2) della Legge n° 136/2023. I veicoli dovranno altresì possedere le caratteristiche indicate agli artt. 37, 38, 39, 40 e 43 del vigente Regolamento comunale;

- b) Non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa che riguarda l'esercizio di attività economiche e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività;

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE LICENZE OGGETTO DEL BANDO E DELLE VETTURE DA ABBINARE ALLE STESSE.

Il presente bando è finalizzato all'assegnazione di complessive n° 16 licenze, così suddivise:

- a) **TIPOLOGIA 1:** N° 3 licenze abbinate a veicoli appositamente attrezzati per l'accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria;
- b) **TIPOLOGIA 2:** N° 13 licenze di tipologia ordinaria;

Fermo restando quanto previsto dalla L.21/1992 (e ss.mm.ii), dal decreto 19 novembre 1992 (e ss.mm.ii.) e dal Codice della Strada in materia di caratteristiche delle vetture da adibire al servizio taxi, nonché nel rispetto degli altri requisiti di idoneità alla circolazione e all'omologazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, per quanto attiene specificatamente le **vetture da abbinare alle licenze di tipologia 1** (veicoli appositamente attrezzati per l'accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria), in sede di rilascio della licenza si verificherà che il veicolo sia classificato come SH (veicolo costruito o trasformato in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasporto su strada). L'allestimento di tali vetture, per consentire alle persone con grave disabilità motoria di accedere al mezzo, dovrà comprendere, alternativamente:

- a. pedana sollevatrice ad azionamento meccanico-elettrico-idraulico;
- b. scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico-elettrico-idraulico;
- c. pianale ribassato con pedana integrata;

e rispettare i seguenti criteri minimi:

- i. pedana manuale/automatica lunghezza minima non inferiore a 75 cm (con ingresso posteriore o laterale);
- ii. altezza utile (all'interno sia dell'abitacolo di stazionamento che nel suo punto di accesso) non inferiore a 138 cm, così da consentire il confortevole posizionamento della persona disabile;
- iii. sistemi di ancoraggi in sicurezza della carrozzella, con annesso sistema di ritenuta della persona con grave disabilità motoria (cinture di sicurezza), omologati ai sensi della normativa vigente;

Tali vetture devono inoltre essere dotate di attrezzature automatiche per la salita e il trasporto delle persone con grave disabilità motoria, debitamente indicate nella carta di circolazione.

In sede di rilascio della licenza è prevista la sottoscrizione di un accordo che vincola in maniera permanente la licenza di tipologia 1 al servizio prioritario. I titolari di licenza taxi di tipologia 1 saranno in ogni caso tenuti all'effettuazione del servizio taxi al pari dei titolari di licenza taxi ordinaria e nel rispetto dei criteri di turnazione stabiliti dall'Amministrazione.

Qualche che sia la tipologia di licenza taxi abbinata, le caratteristiche tecniche delle vetture devono risultare dalla relativa carta di circolazione previo collaudo, sia in caso di immatricolazione di veicolo nuovo, sia in caso di adattamento di veicolo usato successivamente alla sua immatricolazione.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI LICENZA

In ragione della sensibilità dell'Amministrazione verso le problematiche rappresentate dai cittadini in condizione di disabilità e vista la presenza delle licenze abbinata a veicolo appositamente attrezzato per l'accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria non ancora garantita in tutte le squadre dell'attuale contingente taxi pisano, i criteri di assegnazione della tipologia di licenza sono i seguenti:

- a) ai primi 3 classificati in posizione utile nella graduatoria definitivamente approvata verrà assegnata la licenza di TIPOLOGIA 1, abbinata a veicolo appositamente attrezzato per l'accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria;
- b) ai classificati in posizione utile dal n° 4 al n° 16 nella graduatoria definitivamente approvata verrà assegnata la licenza di TIPOLOGIA 2, ordinaria;

Ciascuna tipologia di licenza è inderogabilmente vincolata al tipo specifico di veicolo (allestito o meno per l'accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria) dal momento della sua prima assegnazione a vincitore di concorso. Il suo titolare è quindi vincolato ad abbinarvi solo veicoli con analoghe caratteristiche, sia caso di sostituzione del veicolo che di cessione della licenza tra vivi che di subentro di nuovo titolare *mortis causa*.

Laddove riscontrato il mancato rispetto dei vincoli assunti in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione al Bando di concorso, la licenza rilasciata dall'Amministrazione verrà revocata. In tale caso, il concorrente a cui la licenza viene revocata non potrà vantare diritti di sorta e la licenza revocata potrà essere riassegnata dall'Amministrazione mediante scorrimento di graduatoria.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DA VERSARE

Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è stato fissato dal Comune di Pisa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 104/2023, convertito in Legge n° 136/2023, sulla base della Deliberazione della Giunta Comunale n° 288 del 15/11/2024 integrativa della Delibera della G.C. n° 344 del 14/12/2023.

Sono fissati due diversi importi del suddetto contributo:

- a) Per la TIPOLOGIA 1 (licenza abbinata a veicolo appositamente attrezzato per l'accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria) l'importo è fissato in **64.000 €**;
- b) Per la TIPOLOGIA 2 (licenze ordinaria) l'importo è fissato in **€ 79.000**;

La tipologia di licenza assegnata e gli estremi per effettuare il versamento verranno comunicati direttamente all'indirizzo di posta certificata indicato nella domanda di partecipazione durante l'espletamento dell'iter di assegnazione della licenza mediante scorrimento della graduatoria.

Il versamento dovrà essere effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 9 del presente bando.

ART. 9 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

In base alla tipologia di licenza assegnata, i candidati assegnatari della licenza dovranno effettuare il versamento del contributo economico richiesto di (vale a dire, **79.000 o 64.000 €**, secondo quanto indicato all'articolo 8).

I contributi di cui sopra dovranno essere versati, in un'unica soluzione prima dell'assegnazione della licenza e in particolare entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione della nuova licenza.

Il mancato versamento nelle modalità e nei tempi sopra indicati comporterà la perdita del diritto all'assegnazione della nuova licenza, con contestuale scorrimento della graduatoria alla successiva posizione utile.

ART.10 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La partecipazione al concorso implica la piena comprensione ed accettazione delle condizioni previste dal seguente bando e deve avvenire contestualmente al pagamento di una **marca da bollo da € 16,00** nei modi previsti dalla normativa vigente.

La domanda di partecipazione deve essere inviata al Comune di Pisa categoricamente

entro e non oltre le ore 23.59 (CET) del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando nella sezione dedicata al presente Avviso sul sito istituzionale del Comune di Pisa (in Amministrazione Trasparente, sezione: *Bandi di concorso* di cui al link: <https://www.comune.pisa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso>). Tale termine è perentorio: pertanto, verranno considerate inammissibili le domande pervenute successivamente.

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente tramite un'unica PEC all'indirizzo di posta certificata istituzionale comune.pisa@postacert.toscana.it recando nell'oggetto la dicitura: **"PARTECIPAZIONE CONCORSO TAXI – [COGNOME CANDIDATO/A] [NOME CANDIDATO/A]"** e allegando il modulo di partecipazione di cui in ALLEGATO A debitamente compilato.

Il modulo di partecipazione di cui all' ALLEGATO A al presente bando deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte (salvo le voci eventualmente indicate, in maniera esplicita, come facoltative), e – a pena di esclusione - completato con l'indicazione della data e del luogo di compilazione e sottoscritto. Tale modulo può essere firmato alternativamente in una delle seguenti modalità:

1. mediante firma autografa: in tale caso, il modulo va stampato su carta, firmato in modo leggibile, scannerizzato in formato .pdf e corredato da scannerizzazione in formato .pdf di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2. mediante firma digitale;

Nell'apposito spazio previsto all'interno dello schema della domanda di partecipazione, il candidato dovrà indicare (a pena di esclusione) il numero identificativo della **marca da bollo di € 16,00**. Dovrà inoltre dichiarare, nella forma dell'autocertificazione, di possedere i requisiti di ammissione e gli eventuali titoli di preferenza e di accettare integralmente le regole previste dal presente bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nella compilazione della domanda di partecipazione il candidato dovrà necessariamente indicare, quale domicilio digitale, un indirizzo di posta certificata PEC, personale o facente capo a professionista abilitato appositamente delegato (in tal caso, sarà necessario allegare la delega, in formato .pdf, pena esclusione dalla selezione). In caso di compilazione manuale della domanda, l'indirizzo di posta certificata andrà necessariamente scritto in stampatello.

Il candidato ha l'obbligo di verificare la validità e il corretto funzionamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione per tutta la durata del concorso e della successiva graduatoria definitiva: in caso di sopraggiunta incapacità di tale PEC a ricevere eventuali comunicazioni future, il candidato verrà considerato come rinunciatario.

La mancata indicazione dell'indirizzo PEC sarà motivo di esclusione dalla selezione.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno esplicitamente dichiarare nella forma dell'autocertificazione di possedere i requisiti di ammissione e gli eventuali titoli di preferenza e di accettare integralmente le regole previste dal presente bando, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n° 445/2000.

Tutti i documenti componenti la domanda di partecipazione devono essere prodotti **esclusivamente in formato .pdf**, come **allegati** alla stessa. Documenti e scannerizzazioni in altri formati, o presentati mediante opzioni diverse dall'allegato al servizio di posta certificata (a titolo di esempio, non esaustivo: mediante link a spazio di condivisione di file in cloud) verranno considerati come non prodotti e potranno dare luogo all'esclusione dalla procedura selettiva senza che gli interessati possano vantare diritti di sorta nei confronti dell'Ente.

Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione.

Nel caso in cui lo stesso candidato presentasse erroneamente più domande di partecipazione, sarà presa in considerazione e valutata l'ultima domanda trasmessa (individuata, in base all'ordine cronologico di ricezione da parte dell'Ente, tra quelle pervenute entro i termini di scadenza per la presentazione dell'istanza). In tale caso, le altre domande precedentemente inviate dallo stesso candidato stesso saranno considerate revocate e prive di ogni effetto in modo integrale e definitivo.

I candidati sono tenuti a verificare l'avvenuto invio della propria domanda di partecipazione da parte del proprio fornitore del servizio di posta certificata. I preposti Uffici Comunali assegneranno un numero di protocollo in entrata solo alle comunicazioni certificate effettivamente pervenute e lo comunicheranno all'interessato nei modi previsti dalla normativa vigente. Tale numero di protocollo andrà conservato dal candidato fino a conclusione della procedura selettiva (pubblicazione definitiva

della graduatoria), e utilizzato dallo stesso come riferimento nelle comunicazioni formali e informali con l'Ente relative al bando di concorso stesso.

Il Comune di Pisa prevede inoltre la possibilità di adottare specifiche misure per garantire la partecipazione alla prova selettiva dei candidati nelle seguenti condizioni:

- a. **particolari disabilità richiedenti tempi supplementari** per lo svolgimento delle prove concorsuali. Tale condizione andrà indicata nello spazio dedicato del modulo di partecipazione al bando di concorso di cui all'ALLEGATO A e attestata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi potrà essere determinata a insindacabile giudizio della commissione di concorso, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifica situazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.
- b. **stato di gravidanza o allattamento** - Tale condizione andrà indicata nello spazio dedicato del modulo di partecipazione al bando di concorso di cui all'ALLEGATO A e debitamente attestata da idonea documentazione medica. A insindacabile giudizio della commissione di concorso, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo della situazione specifica, potrà essere previsto l'espletamento asincrono della prova di esame, la predisposizione di uno spazio idoneo all'allattamento o altra misura idonea a consentire la partecipazione della candidata alla prova selettiva.

Tutta la documentazione di supporto alle dichiarazioni rese di cui ai precedenti punti **a.** e **b.** dovrà essere prodotta, in formato .pdf, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso o, in caso tali condizioni sopraggiungessero successivamente alla data di invio della domanda di partecipazione (farà fede la data della relativa certificazione medica), comunicate via PEC all'indirizzo di posta certificata istituzionale comune.pisa@postacert.toscana.it recando nell'oggetto la dicitura: **"INTEGRAZIONE URGENTE DOMANDA CONCORSO TAXI – [COGNOME CANDIDATO/A] [NOME CANDIDATO/A] – RIF. [n° di protocollo della propria domanda di partecipazione, comunicato via PEC dai preposti Uffici Comunali]"**. Per consentire alla commissione di concorso di recepire correttamente quando dichiarato attraverso le comunicazioni di cui ai punti **a.** e **b.**, tali comunicazioni devono pervenire all'Amministrazione (eventualmente, anche da parte di soggetto formalmente delegato allo scopo) con almeno 48h di anticipo (giorni festivi esclusi) rispetto alla data prevista per l'espletamento della prova scritta. In caso di comunicazione posticipata rispetto a tale termine, il Comune di Pisa non sarà nelle condizioni di garantire l'adozione di misure specifiche di cui ai precedenti punti **a.** e **b.**: in tale caso, le persone interessate a tali misure non potranno vantare diritti di sorta nei confronti dell'Ente.

Eventuali ulteriori allegati alla domanda di partecipazione, discrezionalmente prodotti dai partecipanti, potranno essere presi in considerazione a insindacabile giudizio della commissione di concorso e comunque solo se prodotti in formato .pdf.

Le modalità di iscrizione e partecipazione previste dal presente articolo sono le uniche ammesse dal Comune di Pisa e vanno quindi intese come tassative. Non saranno pertanto ammesse altre modalità di produzione o di invio della domanda di partecipazione.

Ai soggetti che, in base alle dichiarazioni rilasciate, non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti verrà comunicata l'esclusione dalla procedura selettiva mediante PEC (che i preposti Uffici invieranno all'indirizzo di posta certificata indicato nella domanda di partecipazione). In nessun caso tali soggetti saranno ammessi a partecipare alla prova selettiva né potranno vantare diritti di sorta nei confronti dell'Ente.

Tutti gli altri soggetti a cui è stato comunicato dai preposti Uffici il n° di registrazione al protocollo in entrata del Comune di Pisa della propria domanda di partecipazione saranno considerati ammessi alla procedura selettiva.

La mancata ricezione delle comunicazioni del Comune di Pisa da parte degli indirizzi di posta certificata (PEC) forniti dai candidati per problematiche non addebitabili allo stesso Ente, verrà equiparata a rinuncia (salvo tempestive comunicazioni, da parte dei diretti interessati, che provengano da indirizzi di posta certificata, nelle modalità ammissibili ai sensi della normativa vigente e comunque nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure di espletamento del presente bando).

In nessun caso il Comune risponderà degli eventuali malfunzionamenti delle caselle di posta certificata dei candidati.

ART. 11 - CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Il Comune di Pisa accerterà d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n° 445.

Gli uffici competenti valuteranno la regolarità delle domande di partecipazione e compileranno l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova d'esame e l'elenco degli esclusi. Tali elenchi saranno approvati con Determinazione Dirigenziale della Direzione 08, entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande.

Tutte le eventuali comunicazioni relative all'attività istruttoria, comprese le comunicazioni di esclusione, saranno trasmesse ai candidati all'indirizzo PEC indicato dal partecipante in sede di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 10 del presente bando.

Tutte le restanti comunicazioni inerenti la presente procedura, compreso il calendario della prova d'esame, saranno effettuate, ad ogni effetto, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Pisa nella Sezione "Bandi e Gare". Le predette pubblicazioni, alle quali non seguiranno altre forme di comunicazione, avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa, (in Amministrazione Trasparente, sezione: *Bandi di concorso* di cui al link: <https://www.comune.pisa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso>), a partire dalla data di pubblicazione stessa.

Eventuali chiarimenti in fase di iscrizione al bando potranno essere richiesti via eMail scrivendo a: concorso-taxi@comune.pisa.it. Le risposte arriveranno sulla posta elettronica del richiedente. Il Comune si riserva la facoltà di inserirne alcune di interesse generale, in maniera anonima, nella Sezione FAQ che potrà eventualmente essere predisposta nella stessa sezione *Bandi di concorso* del sito istituzionale (in tal caso, l'ultimo aggiornamento delle FAQ avverrà entro 7 giorni dalla data di scadenza del bando stesso).

ART. 12 – COMMISSIONE DI CONCORSO.

La Commissione di Concorso sarà nominata con successivo provvedimento del Dirigente della Direzione 8.

Ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento dei servizi di trasporto pubblico non di linea del Comune di Pisa così come approvato dalla Delibera C.C. n° 3/2017, la Commissione di Concorso sarà composta da:

- a) Dirigente preposto al settore competente in materia di regolamentazione delle attività economiche, in qualità di Presidente;
- b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente della Mobilità o suo delegato;
- d) Esperto in materia, eventualmente da individuarsi anche nell'ambito del settore competente in materia di attività economiche;
- e) di altri settori comunali;
- f) Esperto in lingue, possibilmente reperito in ambito del comune.

La commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

Possono essere nominati dei supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti della Commissione, che intervengono alle sedute nelle ipotesi di impedimento degli effettivi.

Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un dipendente comunale.

ART. 13 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME

Ai fini dell'assegnazione delle licenze/ autorizzazioni i candidati dovranno espletare una prova d'esame scritta, consistente nella soluzione di domande a risposta chiusa su scelta multipla.

La prova scritta sarà strutturata in forma di soluzione di domande a risposta chiusa su scelta multipla e avrà le medesime caratteristiche per tutti i candidati.

Per superare tale prova il candidato dovrà conseguire una valutazione di almeno 21 su 30.

Nel caso in cui pervengano oltre 100 domande di partecipazione, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di espletare una prova preselettiva vertente sulle materie di esame. In tal caso saranno ammessi alla prova di esame i concorrenti che conseguiranno almeno 18 punti su 30.

Eventuali ulteriori informazioni inerenti le modalità operative di svolgimento della prova non esplicitate nel presente bando verranno comunicate ai candidati tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale (in Amministrazione Trasparente, sezione: *Bandi di concorso* di cui al link: <https://www.comune.pisa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso>).

La data di svolgimento della prova di esame (e dell'eventuale prova preselettiva) verrà resa pubblica (sempre sul sito istituzionale, in Amministrazione Trasparente, sezione: *Bandi di concorso*) almeno 20 giorni prima della data stabilita per la prova stessa. Non verranno inviate convocazioni individuali.

L'assenza del candidato alla prova d'esame sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al bando, quale ne sia la causa. In caso di rinuncia, i concorrenti non potranno vantare diritti di sorta nei confronti dell'Ente.

ART. 14 - OGGETTO DELLA PROVA D'ESAME

Ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento dei servizi di trasporto pubblico non di linea del Comune di Pisa e dell'art. 10 della Delibera del Consiglio Regionale 1° marzo 1995, n. 131 (Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla L.R. n. 21 del 15 gennaio 1992 e funzioni promozionali delle Amministrazioni provinciali), tale prova scritta verterà sulle seguenti materie:

- a) conoscenza del vigente regolamento TPL comunale;
- b) disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di servizi pubblici non di linea
- c) conoscenza della toponomastica relativa all'area urbana del Comune;
- d) conoscenza dei principali siti storici o di pubblico interesse del Comune,
- e) conoscenza pratica di una lingua straniera tra le seguenti: inglese o francese (la lingua straniera dovrà essere scelta dal candidato al momento della compilazione della domanda di partecipazione);

All'atto del sostenimento della prova d'esame (e dell'eventuale prova preselettiva) ciascun candidato deve essere munito di documento di identità in corso di validità per il relativo riconoscimento.

ART. 15 – VALUTAZIONE TITOLI PREFERENZIALI E APPROVAZIONE GRADUATORIA.

Ai sensi dell'art. 18 del vigente regolamento TPL, la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta d'esame.

Il punteggio riservato ai titoli non potrà essere superiore a 2/5 di quello massimo previsto per la prova scritta (cioè non può essere superiore a 12 punti).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra saranno valutati i seguenti titoli:

a) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione, per periodi di servizio prestati in qualità di titolare di licenza o di autorizzazione presso altri Comuni, o di collaboratore familiare o di sostituto alla guida, legittimato con atto formale, di titolare di licenza o se dipendente di azienda privata che esercita trasporto di persone in conto terzi a mezzo di veicoli M1, NCC e/o taxi nell'intero territorio nazionale (0,5 punti ogni 6 mesi di servizio svolto fino a un massimo di 5 punti);

b) iscrizione ai centri per l'impiego o analoga modalità in vigore che attesti la qualità di disoccupato del candidato alla data del 31/12/2023 e tale che la medesima condizione risulti da almeno 4 mesi antecedenti la data di uscita del bando (2 punti);

c) non essere mai incorso in infrazioni alle norme sul codice della strada che comportino sanzioni da essere iscritte sulla patente di guida (2 punti);

e) numero di figli, a carico della famiglia, minorenni alla data di uscita del bando (1 punto a figlio fino a un massimo di 3 punti).

La graduatoria di merito verrà redatta sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta d'esame.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore e dal vigente regolamento TPL in materia di valutazione di prove e di titoli preferenziali, in caso di ex aequo, verrà riconosciuta una

specifica priorità di posizionamento in graduatoria ai possessori dei titoli di trasporto pubblico locale non di linea abilitanti alla conduzione di veicoli a trazione animale (equidi) rilasciati dal Comune di Pisa di cui al precedente articolo 2. In caso di collocamento utile in graduatoria, il titolare dovrà restituire all'Amministrazione Comunale il titolo abilitativo di cui è già in possesso per la sua immediata riconversione in licenza taxi e non sarà tenuto a corrispondere il pagamento di cui all'art. 6 del presente bando, in quanto non si tratta di acquisizione di un nuovo titolo ma di riacquisizione del proprio. Tale procedimento non sarà reversibile.

Nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione della prova di esame e dei titoli preferenziali, pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.

Conclusa la valutazione delle prove e dei titoli, verrà stilata una graduatoria di merito nella quale saranno inseriti i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento della Dirigente della Direzione 08 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Pisa e, sul sito istituzionale, in Amministrazione Trasparente (sezione: *Bandi di concorso* di cui al link: <https://www.comune.pisa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso>).

Il responsabile del procedimento amministrativo potrà procedere ad accertamenti d'ufficio oppure a chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica del possesso dei requisiti e dei titoli, assegnando un termine perentorio per la presentazione della documentazione. Qualora tale documentazione non venga fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente.

ART. 16 - VALIDITA' ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria verrà approvata con Determinazione della Dirigente della Direzione 08 e rimarrà valida per un periodo di tre anni durante il quale sarà disponibile per l'assegnazione delle licenze messe a bando dal presente concorso.

Ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento TPL, il responsabile della struttura comunale competente provvede al rilascio delle licenze e/o autorizzazioni entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria ai candidati in posizione utile in graduatoria che siano in possesso dei requisiti e che abbiano ottemperato a quanto richiesto alle lettere a) e b) di cui al successivo comma.

Allo scopo, entro 60 giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, l'ufficio comunale competente assegnerà agli interessati:

- a) un termine di 45 giorni per l'effettuazione del versamento del contributo dovuto nelle modalità indicate nel bando (nonché per l'eventuale restituzione all'Ente del titolo abilitante al trasporto mediante veicolo a trazione animale);
- b) un termine di 60 gg (eventualmente prorogabili per giustificati motivi non dipendenti dalla volontà dell'interessato), per la presentazione della documentazione comprovante l'effettiva disponibilità dell'autovettura;

Ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento TPL, l'attività dei titolari delle nuove licenze taxi assegnate dovrà essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del rilascio della licenza stessa, salvo proroga in caso di comprovata impossibilità, non derivante da causa imputabile all'interessato, documentata prima della scadenza del termine di cui al presente comma.

I candidati che non completeranno l'iter sopra indicato saranno considerati rinunciatari e l'Amministrazione procederà con lo scorrimento della graduatoria.

Le nuove licenze Taxi, attribuite in esito al presente bando, non potranno essere trasferite ad altro soggetto per un periodo di tempo pari ad almeno cinque anni, a meno che il titolare non abbia raggiunto il sessantesimo anno d'età o sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

ART. 17 – ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA E TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

La graduatoria definitiva deve essere pubblicata (entro 60 giorni dall'espletamento della prova concorsuale) sul sito istituzionale (in Amministrazione Trasparente, sezione: *Bandi di concorso* di cui al link: <https://www.comune.pisa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso>) e all'albo pretorio on line.

Ai fini dell'assegnazione delle licenze, gli assegnatari devono obbligatoriamente presentarsi per la sottoscrizione dell'accordo integrativo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 (redatto a partire dal modello di cui all'ALLEGATO B al presente bando), necessario a disciplinare l'esercizio dell'attività e i conseguenti obblighi (in relazione alle condizioni permanenti e specifiche di esercizio delle licenze assegnate), e produrre, entro 30 giorni dall'avviso di convocazione, la seguente documentazione:

A) ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo della licenza stabilito ai sensi di quanto previsto dal bando (art. 8) oppure impegno sottoscritto al pagamento entro massimo ulteriori 90 giorni, suffragato da presentazione di apposita polizza fideiussoria bancaria, per importo pari a quello dovuto, escutibile a semplice richiesta e con espressa rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con i seguenti contenuti:

- a) L'oggetto della garanzia sia esattamente individuato;
- b) La durata della garanzia sia esattamente definita con indicazione della data o dell'evento, al cui verificarsi si determina la cessazione dell'efficacia (per esempio per le opere a scomputo durata fino all'emissione del collaudo ed alla conseguente presa in carico da parte dell'amministrazione);
- c) La somma garantita sia esattamente quella prevista negli atti;

Inoltre la fideiussione DEVE necessariamente contenere le seguenti clausole:

- clausola 1) il Garante pagherà quanto dovuto dal Contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dall'Ente garantito;
- clausola 2) il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
- clausola 3) il Garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;
- clausola 4) lo svincolo della fideiussione è possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell'Ente garantito;
- clausola 5) l'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente garantito;
- clausola 6) il foro competente è quello di Pisa;
- clausola 7) la fideiussione sarà efficace nei confronti del Comune di Pisa solo al momento della sottoscrizione da parte del medesimo;
- clausola 8) le clausole di cui ai precedenti numeri da 1 a 7 prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto.

B) in merito al veicolo da abbinare alla licenza taxi:

- copia autenticata del certificato di collaudo;
- copia autenticata della carta di circolazione del veicolo dalla quale si evinca la destinazione del medesimo ad uso taxi come mezzo a basso impatto ambientale, dotato di impianto di condizionamento e, in caso di abbinamento a licenza di TIPOLOGIA 1, appositamente attrezzato per l'ingresso diretto delle persone con grave disabilità motoria, e corredata dalle certificazioni rilasciate dall'azienda produttrice del veicolo nuovo e della ditta operante la trasformazione del veicolo nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del bando e dal vigente Codice della Strada.
- copia sottoscritta del contratto di acquisto o copia del contratto di leasing, copia di quietanzata della fattura relativa all'intervento di trasformazione ed adeguamento del veicolo.

C) se non prodotta in sede di compilazione della domanda di partecipazione al bando di concorso (cfr. art. 3, comma 1, lettera d): attestazione relativa all'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito, ai sensi dell'art. 6 della L. 21/1992, presso la CCIAA territorialmente competente per il Comune di Pisa, da cui l'iscrizione risulti già effettuata al momento del collocamento in posizione utile nella graduatoria definitiva di cui all'art. 16 del bando (farà fede la data di iscrizione della relativa attestazione rilasciata dalla CCIAA).

Laddove gli assegnatari comunichino via PEC difficoltà nel rispettare il termine di 30 giorni (di cui al secondo comma del presente articolo) entro cui provvedere alla presentazione della documentazione di cui al punto **B)** a causa di sopraggiunti e documentabili imprevisti (non dipendenti dalla propria volontà) inerenti la fornitura, l'allestimento o il collaudo delle vetture da destinare al servizio, è data facoltà all'Ente, nella persona della Dirigente della Direzione 08, di prorogare detti termini con provvedimento debitamente motivato.

Il rilascio della licenza è in ogni caso subordinato al puntuale adempimento di quanto espressamente previsto al presente articolo. Pertanto, la mancata presentazione di uno dei documenti qui richiesti impedisce l'assegnazione della licenza e comporta la perdita della posizione utile in graduatoria a favore dei soggetti utilmente collocati nelle posizioni successive.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.21 del vigente regolamento TPL del Comune di Pisa, l'attività deve essere effettivamente iniziata (a pena di decadenza) entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione (mediante PEC) di rilascio della licenza da parte dell'interessato. In caso di decadenza l'interessato non potrà vantare diritti di sorta nei confronti dell'Ente e quest'ultimo avrà facoltà di riassegnare il titolo attraverso lo scorrimento della graduatoria a favore dei soggetti utilmente collocati nelle posizioni successive.

ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Durante lo svolgimento della selezione l'accesso agli atti è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Pisa in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Pisa, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. I dati personali sono trattati nel rispetto dell'art. 3 del D.L. n° 104/2023 convertito in Legge n° 136/2023. Lgs. n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri in coerenza con il Decreto Legge n° 104 del 10.08.2023 convertito nella Legge n° 136 del 09.10.2023 per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare in base al D.P.R. n° 445/2000 e alla

L. n° 241/1990. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione al bando, nonché agli adempimenti conseguenti inerenti alla presente procedura. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla procedura di bando verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Pisa nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, se incompleto o erroneo, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta al Comune di Pisa, in qualità di Titolare, alla Direzione 8 al seguente indirizzo PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it oppure alla Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO) Dott.ssa Veronica Malfatti al

seguente indirizzo eMail: v.malfatti@comune.pisa.it.

Si informano infine, che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE n° 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

ART. 20 – INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge n° 241/1990, si informa che il Responsabile del Procedimento relativo al Bando in oggetto è la Responsabile del Servizio Attività produttive Dott.ssa Paola Rosellini - Per chiarimenti o informazioni inerenti il presente bando è possibile scrivere una eMail a: concorso-taxi@comune.pisa.it

Il Comune di Pisa si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente bando di concorso, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 180 giorni dalla data di effettuazione della prova d'esame.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si rimanda alla normativa nazionale e regionale di settore.

LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 08
Dr.ssa Cristina Pollegione